

LEGGE REGIONALE N. 4 del 25 febbraio 2003

“NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE

Promulga

La seguente legge:

CAPO I

DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Articolo 1

Finalità

1. La Regione, ai fini di un ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, promuove ed attua, attraverso i Consorzi di Bonifica, la bonifica integrale quale attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e di salvaguardia dell'ambiente rurale.

2. A tal fine, la presente legge adegua il regime di intervento dei Consorzi di Bonifica disciplinandone l'attività nel quadro della programmazione regionale e nel contesto dell'azione pubblica nazionale, anche in applicazione dei principi contenuti nelle leggi 5 gennaio 1994, n. 36, e 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche, ed in accordo con le disposizioni di cui alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8.

3. La presente legge è altresì finalizzata alla riorganizzazione delle funzioni dei Consorzi, al risanamento finanziario dei medesimi ed al riordino dei relativi comprensori.

4. La presente legge sostituisce la legge regionale 11 aprile 1985, n. 23, la cui applicazione cessa dalla data di entrata in vigore della presente.

Articolo 2

Interventi pubblici di bonifica

1. Ai fini della presente legge sono considerate opere pubbliche di bonifica, se realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica, quelle concernenti:

a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, la captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d'acqua a usi prevalentemente irrigui, nonché la sistemazione, regimazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui ed i relativi manufatti;

b) il sollevamento e la derivazione delle acque e connesse installazioni;

c) la sistemazione idraulico agraria e la bonifica idraulica;

d) gli interventi di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e quelle per l'estendimento dell'irrigazione con opere di captazione, raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;

e) gli interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n.36, articolo 27;

f) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di Bacino.

2. Costituiscono altresì interventi pubblici di bonifica gli interventi di manutenzione straordinaria nonché i ripristini delle opere di cui al comma 1, conseguenti ai danni causati da calamità naturali in conformità alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.

3. Il Presidente della Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le opere di cui al presente articolo che sono da considerarsi di preminente interesse regionale agli effetti di quanto previsto all'articolo 12.

Articolo 3

Compiti dei Consorzi di Bonifica

1. Gli interventi di cui alla presente legge, con priorità per quelli indicati all'articolo 2, sono realizzati dalla Regione con affidamento in concessione ai Consorzi di Bonifica, che provvedono alla gestione delle opere eseguite.

2. I Consorzi, in particolare, in applicazione di quanto disposto dalla legge n.183/89, articoli 1 e 11 e dalla legge regionale n.8/94, articoli 3 e 16 provvedono, su concessione dello Stato e della Regione, alla realizzazione di quegli interventi di cui alla legge 183/1989, articolo 3, da eseguirsi nei comprensori di bonifica previsti dai programmi di cui agli articoli 17 e 21 della stessa legge e dall'articolo 10 della legge regionale 8/1994, ovvero negli schemi previsionali e programmatici di cui alla legge 183/1989, articolo 31.

3. I Consorzi di Bonifica, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 36/1994, articolo 27, provvedono, nei rispettivi comprensori, a realizzare e gestire gli impianti a prevalente uso irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica.

4. I Consorzi di Bonifica hanno altresì facoltà, con il ricorso alle procedure indicate dalla legge 36/1994, articolo 27, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive.

5. I Consorzi di Bonifica provvedono, inoltre, alla realizzazione di quelle azioni di salvaguardia dell'ambiente ad essi affidate dallo Stato e dalla Regione secondo le indicazioni contenute nei programmi di tutela dell'ambiente.

6. Ai Consorzi di Bonifica la Regione, gli enti da essa dipendenti e gli enti locali territoriali possono comunque affidare la progettazione e l'esecuzione di interventi, compresi fra quelli indicati dalla presente legge, anche al di fuori dei comprensori di bonifica. In tali casi il provvedimento di affidamento in concessione indica anche da quali soggetti le opere sono gestite successivamente all'esecuzione.

Articolo 4

Trasparenza ed informazione

1. Nell'attività amministrativa, nonché nella esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi operano con modalità e procedure improntate alla trasparenza e nel rispetto delle legislazioni comunitaria, nazionale e regionale vigenti.

2. I Consorzi assicurano informazione agli utenti mediante comunicazione, pubblicazione delle notizie sugli albi dei Consorzi stessi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea.

3. I Consorzi garantiscono l'accesso agli atti e documenti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite secondo le disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal relativo regolamento consortile di attuazione.

Articolo 5

Concertazione ed accordi di programma

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione o gli enti locali promuovono quelle azioni espressamente previste dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152, articolo 3, comma 6 e la conclusione di Accordi di Programma, ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 34, per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra i Consorzi e gli enti locali di azioni di comune interesse e, comunque,

2. per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

Articolo 6

Piano generale di Bonifica

1. I Consorzi di Bonifica predispongono, con riferimento al comprensorio di rispettiva competenza, il Piano generale di bonifica che, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e provinciale vigenti, prevede:

a) la possibilità di valorizzazione dei diversi ambiti del territorio comprensoriale, attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale, la difesa del suolo e dell'ambiente;

b) le opere pubbliche di bonifica da realizzare per il perseguimento delle predette finalità.

2. Il Piano generale di bonifica è inviato alle Province e alle Autorità di Bacino che possono formulare osservazioni e proposte di modifiche entro trenta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

3. Il Consorzio, nei successivi trenta giorni, provvede ad adeguare il Piano sulla base delle osservazioni formulate ai sensi del comma 2 ed a trasmetterlo alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione e della successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, i Consorzi predispongono i Piani generali di bonifica entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Fino all'approvazione dei piani generali, gli interventi di cui all'articolo 2, rientranti nelle opere pubbliche di bonifica e rispondenti alle linee di indirizzo programmatiche determinate dalla Giunta regionale, sono definiti tali dalla Giunta regionale sulla base dei progetti di massima predisposti e presentati dai Consorzi di Bonifica

5. Il Piano generale di bonifica è attuato attraverso i piani triennali predisposti e approvati ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14 e successive modifiche .

Articolo 7

Finanziamento ed esecuzione degli interventi

1. La Regione e le Amministrazioni da essa comunque delegate, nell'ambito degli strumenti di intervento operanti nei diversi settori di cui alla presente legge, finanziano e affidano in concessione ai Consorzi di Bonifica l'esecuzione delle opere comprese nei programmi formulati.

2. I Consorzi di Bonifica realizzano gli interventi finanziati nel rispetto delle norme legislative e regolamentari statali e regionali in materia di lavori pubblici.

3. Per gli interventi nel campo della difesa del suolo, i finanziamenti ai Consorzi di Bonifica sono assegnati dagli organi competenti ai sensi della legge regionale 8/1994 e delle altre norme operanti in materia.

4. Gli organi regionali competenti per settore provvedono altresì, nei limiti delle risorse disponibili, ad assegnare annualmente ai Consorzi di Bonifica le somme necessarie per la manutenzione delle opere.

5. Per le opere pubbliche di bonifica di competenza dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

Articolo 8

Finanziamento degli interventi di competenza dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Settore Primario

1. Per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 7, comma 5, la Giunta regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica in attuazione degli strumenti di programmazione regionale in vigore.

2. Una quota di risorse, di entità non superiore al dieci per cento delle somme annualmente disponibili, può essere destinata al finanziamento di studi, indagini e ricerche preliminari alla realizzazione di nuove opere, nonché delle attività di progettazione degli interventi.

3. Per la manutenzione delle opere di cui al comma 1, la Giunta regionale annualmente ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio fra i Consorzi di Bonifica.

4. Vengono inoltre concessi, con provvedimento della Giunta regionale, contributi sulla spesa di esercizio delle opere e impianti pubblici di bonifica, sulla base delle risorse disponibili, del grado di interesse generale che le opere rivestono e della sopportabilità della contribuzione per gli utenti. Tale contributo non può, comunque, essere superiore al novanta per cento della spesa sostenuta.

5. I benefici di cui al comma 3 possono essere concessi anche ai Consorzi di miglioramento Fondiario e Irrigazione che gestiscono opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

6. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei Consorzi di bonifica, le spese per il consumo di energia elettrica relativo all'esercizio degli impianti pubblici di bonifica, sulla base della potenza impegnata e della media dei consumi dell'ultimo triennio, sono poste a carico della Regione.

Articolo 9

Interventi manutentori a salvaguardia di insediamenti ed infrastrutture extragricole

1. Nell'ambito dei programmi di intervento di cui alla legge 183/1989, articolo 21 e successive modificazioni, e della legge regionale 8/1994, articolo 10, con particolare riferimento alle quote di riserva di cui al secondo comma dello stesso articolo 21, è riconosciuta priorità agli interventi di manutenzione delle infrastrutture pubbliche di prosciugamento e di scolo, nonché alle altre opere gestite dai Consorzi di Bonifica, dirette a salvaguardare anche insediamenti civili e attività produttive.

Articolo 10

Sostegno alla gestione

1. Ai Consorzi di Bonifica la Regione assegna annualmente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un contributo per sostenere le spese necessarie alla gestione delle opere e degli impianti realizzati e in esercizio.

2. Il riparto delle disponibilità tra i Consorzi è disposto dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti elementi:

- a) estensione del comprensorio;
- b) consistenza delle opere irrigue, comprensive di captazioni, accumuli, adduttrici e reti di distribuzione;
- c) consistenza delle opere idrauliche e dei canali di scolo;
- d) consistenza delle altre opere e impianti;

3. Ai fini del riparto si fa riferimento solo alle opere iscritte nel demanio pubblico.

4. Dal primo esercizio finanziario in cui è assegnato il contributo previsto al presente articolo, cessa di avere applicazione l'art. 8, comma 4 della presente legge.

Articolo 11

Emergenza idrica

1. Ai sensi della legge 36/1994, articolo 28, nei periodi di siccità e, comunque, nei casi di scarsità di risorse idriche, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo delle risorse stesse.

Articolo 12

Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica

1. I proprietari dei beni immobili che conseguono benefici dalle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 2, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle predette opere a norma del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni nonché alle spese di funzionamento dei Consorzi.

2. Ai fini di cui al comma 1, ciascun Consorzio predispone un piano di classifica per il riparto della contribuzione consortile che, in base a parametri ed elementi obiettivi di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell'apposito catasto consortile.

3. Dalla determinazione delle spese di cui al comma 1, sono comunque escluse le opere di carattere civile-infrastrutturale consegnate ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane, nonché l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, i cui oneri di manutenzione e gestione sono a carico della Regione.

4. I contributi di cui al comma 1 costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti.

Articolo 13

Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi

1. In applicazione della legge 36/1994, articolo 27, comma 3, i Consorzi di Bonifica, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.

2. Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

3. Gli utenti tenuti all'obbligo di pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della legge n. 36/94, articolo 14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque meteoriche fermo restando gli altri obblighi contributivi ove dovuti per bonifica integrale.

4. I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della legge 36/1994, articolo 27, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi e promosse dalla Regione.

5. Nelle more dell'affidamento del servizio idrico integrato, ai sensi della legge regionale 14/1997, articolo 9 e fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 4, gli oneri relativi ai contributi di cui all'esenzione disposta al comma 3 spettanti ai Consorzi sono assunti dalla Regione e ripartiti annualmente tra i Consorzi interessati sulla base della documentazione probatoria da essi prodotta.

6. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica rivedono o in mancanza, predispongono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli atti di concessione, individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.

7. Le somme versate ai sensi del comma 2, sono esclusivamente utilizzate per il contenimento dei contributi consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi di cui al comma 1.

8. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15. L'esenzione di cui al comma 3 decorre dal 1 gennaio 2002.

Articolo 14

Opere di competenza privata

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, assicurare la funzionalità delle opere irrigue, nonché ad evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.

2. Le opere di bonifica di competenza privata, previste dal piano di cui all'articolo 6, possono beneficiare dei contributi e del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti da norme regionali, anche in deroga alle leggi regolanti l'intervento pubblico a favore del potenziamento delle strutture aziendali.

3. L'esecuzione delle opere di competenza dei privati avviene secondo la disciplina del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, della Legge 25 luglio 1952 n. 991 e successive modificazioni.

4. Se i proprietari non eseguono le opere cui sono obbligati a norma della legislazione vigente, provvedono i Consorzi di bonifica competenti per territorio a spese dei proprietari inadempienti.

Articolo 15

Consulta Regionale per la Bonifica

1. E' istituita la Consulta regionale per la bonifica con compiti consultivi inerenti l'intervento pubblico in materia di bonifica integrale.

2. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale all'agricoltura o da un Suo delegato ed è composta da:

- a) cinque rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori;
- b) un rappresentante degli imprenditori agricoli allevatori;
- c) tre esperti in materia designati dalla Giunta regionale;
- d) quattro rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore;
- e) un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche.

3. Un funzionario regionale dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Settore Primario, designato dall'Assessore per l'Agricoltura, espleta le mansioni di segretario.

4. I Componenti di cui ai punti 2a), 2b) e 2d) sono designati dalle strutture regionali delle Organizzazioni Professionali e Sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. I membri della Consulta, che durano in carica cinque anni, sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. La Consulta è insediata quando sono stati designati e nominati i due terzi dei Componenti e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei Componenti nominati.

CAPO II

NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 16

Personalità giuridica

1. I Consorzi di Bonifica hanno personalità giuridica pubblica e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi nazionali, regionali e dallo Statuto e secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

Articolo 17

Statuti consortili

1. All'approvazione degli Statuti e delle loro variazioni, deliberati dai competenti organi dei Consorzi, si provvede con deliberazione della Giunta regionale che ha la facoltà di apportare modificazioni al testo deliberato dai Consorzi.

2. Lo Statuto, in conformità alle norme di cui ai successivi articoli del presente Capo, stabilisce tra l'altro:

- a) il numero dei componenti il Consiglio dei Delegati;
- b) le modalità per le elezioni dei componenti elettivi degli organi;
- c) l'attribuzione delle competenze agli organi del Consorzio;
- d) la composizione della Deputazione Amministrativa;
- e) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di delegato e di revisore dei conti, sulla base di quanto previsto dall'articolo 24;
- f) i criteri di composizione delle fasce di contribuenza ai fini della elezione.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, i Consorzi di Bonifica adeguano lo Statuto alle norme della legge medesima e lo inviano alla Giunta regionale per l'approvazione che deve avvenire nel termine massimo di sessanta giorni dall'inoltro. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adeguamento dello Statuto, vi provvede la Giunta regionale attraverso la nomina di un commissario ad acta appositamente nominato.

Articolo 18

Costituzione dei Consorzi

1. Nell'ambito delle competenze regionali, alla classificazione e alla declassificazione dei comprensori di bonifica integrale provvede, su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale con propria deliberazione.

2. Con deliberazione del Consiglio regionale si provvede, su proposta della Giunta regionale, alla costituzione, fusione e soppressione dei Consorzi di Bonifica integrale, nonché alla delimitazione dei perimetri consortili.

3. Fuori dei territori classificati e consorziati, alla costituzione dei Consorzi si provvede su richiesta di almeno il venticinque per cento dei proprietari dei terreni interessati che rappresentano almeno il venticinque per cento della superficie del territorio. In assenza di iniziative degli interessati, i Consorzi possono essere costituiti di ufficio, in relazione ad obiettive esigenze e con riferimento a tutto il territorio regionale.

4. L'amministrazione dei Consorzi di nuova costituzione è retta da un Commissario straordinario assistito da una Consulta di cui fanno parte sei rappresentanti degli imprenditori agricoli, tre Consiglieri di

ciascuna delle Amministrazioni Provinciali nel cui territorio ricade il perimetro consortile, un agronomo designato dagli ordini professionali competenti per territorio e quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

5. I rappresentanti delle categorie professionali e delle organizzazioni sindacali sono designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

6. I rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali sono designati due dalla maggioranza e uno dalla minoranza presente nei Consigli.

7. Il Commissario e la Consulta sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale e restano in carica fino all'insediamento del Consiglio dei Delegati.

8. La Consulta è insediata quando sono stati designati e nominati i due terzi dei componenti e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.

9. Il Commissario provvede, nel termine massimo di sei mesi, a redigere lo Statuto ed a predisporre gli atti preparatori delle elezioni, da indire entro tre mesi dall'approvazione dello Statuto medesimo da parte della Giunta regionale.

Articolo 19

Organi consortili

1. Sono organi dei Consorzi di Bonifica:

- a) l'Assemblea dei Consorziati;
- b) il Consiglio dei Delegati;
- c) la Deputazione Amministrativa;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 20

Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati iscritti nel catasto consortile.

2. Solidalmente con il proprietario o in luogo dello stesso, se lo richiedono, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile di bonifica e di irrigazione.

3. Nel caso di costituzione di nuovi Consorzi o comunque nei nuovi perimetri consortili, formano l'Assemblea tutti i consorziati aventi titolo al pagamento del contributo.

4. L'Assemblea elegge i membri elettivi del Consiglio dei Delegati.

Articolo 21

Consiglio dei Delegati

1. Il Consiglio dei Delegati è composto da membri di diritto e membri elettivi.

2. Sono membri di diritto:

- a) tre delegati, eletti da ciascuna Amministrazione Provinciale nel cui territorio ricade il perimetro consortile, dei quali due designati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza delle rispettive Assemblee;
- b) un delegato della Regione designato dalla Giunta regionale.

3. Il numero dei membri elettivi è stabilito dallo Statuto del Consorzio in misura non inferiore a due volte e non superiore a tre volte il totale dei membri di diritto.

4. Il Consiglio dei Delegati resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

5. I compiti e le modalità di funzionamento del Consiglio dei delegati sono stabiliti nello Statuto del Consorzio. Compete comunque al Consiglio deliberare su:

- a) lo statuto e sue variazioni;
- b) i bilanci preventivi e loro variazioni;

- c) i conti consuntivi;
- d) la convocazione dell'Assemblea dei Consorziati;
- e) il piano di classifica del territorio per il riparto della contribuenza;
- f) la composizione delle fasce di contribuenza ai fini delle elezioni.

Articolo 22

Elezioni consortili

1. Ai fini delle elezioni dei delegati i consorziati sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo.

2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.

3. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

4. Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima ed alla seconda fascia.

5. Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.

6. La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli di bonifica relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.

7. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia.

8. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al due per cento degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia il numero dei delegati da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i delegati da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti.

9. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

10. Se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

11. Nei casi previsti ai commi 9 e 10, a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

12. Nel caso dei nuovi Consorzi o di quelli che non hanno ancora emesso i ruoli di contribuenza su tutta o parte dell'area consortile, in via transitoria e per una sola volta, ai fini dell'elezione dei delegati, le fasce di contribuenza sono sostituite da fasce di superficie.

Articolo 23

Diritto al voto

1. Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto.

2. Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella sezione in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.

3. Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

4. In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta

iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.

5. In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 3 e 4 depositano alla segreteria del Consorzio, venti giorni prima della riunione dell'Assemblea, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto.

6. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegato è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del Consorzio all'uopo autorizzato.

Articolo 24

Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Non possono essere eletti nel Consiglio dei delegati:

a) gli interdetti e gli inabilitati;

b) i falliti;

c) gli interdetti dai pubblici uffici;

d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione;

e) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;

f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;

g) coloro che gestiscono denaro consortile o che, avendolo gestito, non ne hanno reso conto;

h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;

i) coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;

l) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.

2. Le cause suindicate, se intervengono in corso di mandato, comportano decadenza dall'incarico.

3. Le cariche di presidente, vice-presidente e componente delle deputazione amministrativa sono incompatibili con la carica di consigliere regionale, presidente e vice-presidente della giunta provinciale, sindaci dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e presidenti degli enti strumentali della Regione.

Articolo 25

Risultati delle votazioni - Ricorsi

1. I risultati delle votazioni sono pubblicati, non oltre tre giorni dalla chiusura delle operazioni, all'albo consortile.

2. I relativi verbali sono inviati senza ritardo al Presidente della Giunta regionale.

3. Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni sono presentati al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione.

4. Sui ricorsi decide il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, da adottare nei successivi venti giorni.

5. Entro quaranta giorni dalle elezioni dei delegati da parte dell'Assemblea dei consorziati, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina dei membri di diritto, sulla base delle designazioni di cui all'articolo 21.

6. Il Consiglio dei delegati può utilmente funzionare e deliberare anche in assenza della nomina dei membri di diritto.

7. I delegati che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica sono sostituiti, se elettivi, dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista della stessa fascia, e, se di diritto, sulla base di nuova designazione.

Articolo 26

Deputazione Amministrativa

1. La Deputazione Amministrativa è costituita dal Presidente e da un numero di componenti stabilito dallo Statuto del Consorzio, comunque non superiore a nove.

2. I componenti della Deputazione sono eletti dal Consiglio dei Delegati con voto segreto, se richiesto, e le preferenze esprimibili non sono superiori ai due terzi dei componenti da eleggere.

3. E' inoltre componente di diritto della Deputazione Amministrativa il delegato della Regione di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b).

4. I compiti e le modalità di funzionamento della Deputazione Amministrativa sono indicati nello Statuto.

Articolo 27

Presidente - Vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio sono eletti dal Consiglio dei delegati fra i suoi membri elettivi.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione Amministrativa ed esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

Articolo 28

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, che sono eletti dal Consiglio dei delegati.

2. Uno dei membri effettivi, con funzioni di Presidente, deve essere iscritto all'albo professionale dei dottori o dei ragionieri commercialisti.

3. Il Collegio dura in carica cinque anni ed i suoi membri non sono rieleggibili.

Articolo 29

Deliberazioni

1. Le deliberazioni degli Organi dei Consorzi sono affisse all'albo consortile entro cinque giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi.

2. Le deliberazioni di cui agli articoli 30 e 31 sono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, agli Organi indicati ai citati articoli.

Articolo 30

Controllo di legittimità e merito

1. Sono soggette al controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta regionale le deliberazioni concernenti il piano di classifica del territorio per il riparto della contribuzione, nonché quelle di approvazione del bilancio preventivo.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1, salvo quanto previsto al comma 5, divengono esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento per illegittimità nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dei processi verbali ovvero se, nello stesso termine, non invita, con richiesta motivata, il Consorzio a riprenderle in esame.

3. Parimenti le deliberazioni divengono esecutive se, entro i termini suddetti, la Giunta regionale dà comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità né motivi per richiedere il riesame.

4. Le deliberazioni di conferma integrale o parziale e quelle di riforma dell'atto in conformità dei rilievi sono soggette al solo controllo di legittimità da parte della Giunta regionale.

5. Le deliberazioni di cui al comma 1 restano depositate presso la sede del Consorzio per trenta giorni e del deposito è data notizia a mezzo di avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Avverso dette deliberazioni è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. La Giunta regionale decide sui ricorsi nei successivi sessanta giorni, contestualmente all'esame della deliberazione, a norma del comma 1.

Articolo 31

Controllo di legittimità

1. Sono soggette al controllo di legittimità da parte della Giunta regionale le deliberazioni concernenti:

- a) il bilancio preventivo e sue variazioni;
- b) il conto consuntivo;
- c) l'assunzione dei prestiti e mutui;

d) i ruoli di contribuenza.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 divengono esecutive se la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei processi verbali.

3. Il termine di cui al comma 2 è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi. Dalla data di ricevimento delle controdeduzioni decorre un nuovo termine di giorni venti.

Articolo 32

Controllo successivo di regolarità

1. La Giunta regionale può disporre, con motivato provvedimento, ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei Consorzi di Bonifica o la nomina di un Commissario ad acta per sanare ritardi e inadempienze non gravi nella gestione dei Consorzi stessi.

2. Se nella gestione dei Consorzi sono riscontrate gravi irregolarità o inadempienze, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione e la nomina di un Commissario straordinario.

3. Il Commissario straordinario nominato per i casi di cui al comma 2, nel termine indicato nel decreto di nomina, termine comunque non superiore a 120 giorni, convoca l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio dei Delegati e cura l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

CAPO III

NORME TRANSITORIE

Articolo 33

Riordino e ridelimitazione dei comprensori di Bonifica

1. Ai fini della razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni dei Consorzi di Bonifica in rapporto alle esigenze di unitarietà della programmazione e attuazione degli interventi di competenza, come definiti al Capo I, si provvede alla revisione delle aree classificate di bonifica integrale, alla loro ridelimitazione ed alla corrispondente ridefinizione dei perimetri consortili, tenendo conto degli ambiti di riferimento delle Autorità di Bacino individuate dalla legge 183/1989 e dalla legge regionale 8/1994.

2. A tale scopo, gli attuali comprensori di bonifica integrale sono ridefiniti, con riferimento ai bacini idrografici di cui alle leggi richiamate al comma 1, secondo le seguenti indicazioni:

a) comprensorio di bonifica "Volturno-Garigliano", comprendente i bacini rio d'Auriva, Savone, Agnena, Regi Lagni, Lago Patria, Alveo Camaldoli, Bacini Flegrei, Volla, la frazione inferiore del bacino del fiume Garigliano ricadente nei Comuni di Sessa Aurunca e Cellole, nonché la frazione inferiore del bacino nazionale Volturno-Garigliano, da Capua alla foce del fiume;

b) comprensorio di bonifica "Medio Volturno-Calore", comprendente la frazione media del bacino del fiume Volturno (tra i monti Tifatini e Presenzano), nonché la frazione inferiore del bacino del fiume Calore;

c) comprensorio di bonifica "Sarno", comprendente i bacini Sarno, Torrenti Vesuviani e Irno;

d) comprensorio di bonifica "Sele", comprendente i bacini Picentino, Tusciano, Asa, Fuorni, Fiumarella, Capodifiume e Solofrone inclusi tra i Minori costieri in destra e sinistra del fiume Sele, nonché la frazione inferiore del bacino del Sele dalla confluenza del fiume Tanagro al mare;

e) comprensorio di bonifica "Alento", comprendente i bacini Alento, Lambro, Mingardo, nonché Fiumarella di Ascea e Vallone Mortelle, inclusi tra i Minori costieri del Cilento;

f) comprensorio di bonifica "Ufita", relativo al sottobacino del fiume omonimo, ricadente nel bacino nazionale Volturno-Garigliano;

g) comprensorio di bonifica "Tanagro", relativo al sottobacino del fiume omonimo, ricadente nel bacino del Sele.

3. In ciascuno degli anzidetti comprensori la programmazione ed esecuzione degli interventi e delle attività di cui alla presente legge risponde a criteri di economia ed unitarietà.

4. A tal fine, nei comprensori in cui attualmente agiscono più Consorzi, sono applicate le norme di cui all'articolo 34, per la centralizzazione di tutti i servizi e le funzioni dei singoli enti, con l'unica eccezione di quelle concernenti l'esecuzione degli interventi di manutenzione ed esercizio di opere e impianti e la realizzazione dei progetti di investimento.

Articolo 34

Riordino dei Consorzi di Bonifica

1. Con Decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore al ramo e previo parere della competente commissione del Consiglio regionale da rendere nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, con riferimento a ciascuno dei comprensori di bonifica individuati all'articolo 33, si definisce la delimitazione, anche cartografica, dell'area comprensoriale procedendo, se occorre, alla revisione della classifica di bonifica integrale con conferma, ampliamento o riduzione dell'attuale classifica, avendo in ogni caso riguardo alla corrispondenza con uno o più bacini idrografici, come individuati dalla legge regionale 8/1994.

2. Il medesimo Decreto, per i comprensori di cui all'articolo 33, comma 2, punti a) e d), fissa un termine, non superiore a otto mesi, entro il quale tra i Consorzi di bonifica operanti in ciascun comprensorio deve essere costituito un Consorzio di 2° grado che eroga i servizi indicati all'art. 33, comma 4, provvedendovi con il personale dei Consorzi componenti, appositamente distaccato.

3. I Consorzi di Bonifica interessati predispongono lo Statuto del costituendo Consorzio di 2° grado sulla base di uno schema di riferimento approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, che, in ogni caso, deve essere conforme ai seguenti principi:

- a) salvaguardia dei diritti acquisiti dal personale distaccato dai Consorzi componenti;
- b) equità e lealtà nei rapporti con i Consorzi componenti e nella erogazione dei servizi di interesse di ciascuno di essi;
- c) massima economicità ed efficienza nell'esercizio delle attività;
- d) equilibrata rappresentatività negli organi di gestione delle amministrazioni dei Consorzi componenti.

4. Lo Statuto dei Consorzi di 2° grado, definito come al comma 3, è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione.

5. Il provvedimento di approvazione dello Statuto fissa i termini per la costituzione degli organi di governo del Consorzio di 2° grado.

6. La Regione assicura, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'esercizio 2003, il sostegno finanziario di avvio dei consorzi di 2° grado, attraverso l'erogazione di un contributo annuo appositamente determinato, di volta in volta, con la legge di bilancio.

Articolo 35

Fusione di Consorzi

1. Nel caso della mancata costituzione dei consorzi di 2° grado previsti dall'articolo 34, comma 2, entro il termine ivi fissato, il Presidente della Giunta regionale, con apposito Decreto, dispone la fusione dei Consorzi di Bonifica interessati, di tutti o solo di alcuni di essi, con riguardo alla corrispondenza con uno o più bacini idrografici di cui alla legge regionale 8/1994.

2. L'amministrazione dei nuovi Consorzi, fino all'insediamento dei nuovi Consigli dei Delegati, è retta da un Commissario Straordinario, nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, con apposito decreto da adottare

3. entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 34, comma 1, con il quale viene nominato anche il collegio dei revisori dei conti nella composizione prevista dall'articolo 28.

4. I nuovi Consorzi derivati da fusione, entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 2, provvedono a formulare il proprio statuto e ad inviarlo alla Giunta regionale per l'approvazione.

5. I nuovi Consorzi provvedono, altresì, a redigere o adeguare il piano di classifica per il riparto della contribuzione, da inviare alla Regione ai fini dell'esame ai sensi dell'articolo 30.

6. Le elezioni per la costituzione degli organi dei nuovi Consorzi sono indette entro sei mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dello Statuto.

Articolo 36

Amministrazione dei Consorzi di Bonifica con comprensorio variato

1. I Consorzi di Bonifica il cui perimetro risulta ampliato per effetto del Decreto previsto all'articolo 34, adeguano il proprio Statuto entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e lo inviano alla Giunta regionale per l'approvazione ai sensi dell'articolo 17.

2. Entro lo stesso termine, i Consorzi stessi provvedono ad adeguare il piano generale di bonifica di cui all'articolo 6, includendovi gli interventi relativi alle zone di ampliamento.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura, nomina un commissario ad acta per l'esecuzione dell'adempimento ivi previsto.

4. Le elezioni per la costituzione degli organi dei Consorzi di cui al comma 1 devono essere tenute entro sei mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dello Statuto.

5. Gli organi subentrati a seguito delle elezioni di cui al comma 4, provvedono ad adeguare il piano di classifica per il riparto della contribuzione entro tre anni dall'insediamento e, in tale periodo, non si fa luogo alla imposizione di tributi di bonifica a carico dei proprietari degli immobili ricadenti nelle zone di ampliamento.

6. Fino all'insediamento dei nuovi organi, l'amministrazione dei Consorzi di cui al comma 1 è retta dagli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per gli atti di ordinaria amministrazione.

7. I Consorzi di Bonifica il cui perimetro risulta ridotto per effetto del decreto previsto all'articolo 34 provvedono ad adeguare il proprio piano di classifica entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera stessa.

8. Per i Consorzi di cui al presente articolo che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano amministrati da commissari straordinari, le elezioni dei Consigli dei Delegati devono essere tenute entro sei mesi dalla medesima data nel rispetto della norma di cui all'articolo 17, comma 3. Gli organi subentranti a seguito delle elezioni curano gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4.

Articolo 37

Risanamento finanziario

1. L'indagine prevista all'articolo 36, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, deve consentire di accertare, per ciascun Consorzio di Bonifica, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'ammontare complessivo delle passività, precisando quelle eventualmente prodotte per l'esecuzione di opere e servizi non strettamente connessi alla bonifica;

b) l'ammontare delle esposizioni debitorie per prestiti o mutui in essere;

c) l'ammontare complessivo dei crediti effettivamente esigibili per ruoli di bonifica, canoni di irrigazione ed altri titoli attivi sia in termini di residui che di competenza;

d) il valore attuale, determinato mediante stima analitica e probanti comparazioni, degli immobili in proprietà che risultano alienabili in quanto non essenziali per l'esercizio dei compiti istituzionali;

e) la risultante massa passiva netta costituita dall'ammontare delle passività, detratti i crediti esigibili, gli oneri di ammortamento dei prestiti e mutui in essere e i valori degli immobili alienabili.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, acquisite le risultanze dell'indagine specificata al comma 1, che deve essere ultimata entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, nel caso in cui la massa passiva netta registrata risulta di natura ed entità tali da non poter essere estinta con il solo gettito della contribuzione consortile, adotta nei successivi sei mesi un piano di intervento finanziario diretto al risanamento o alla riduzione della massa passiva gravante sul bilancio di ciascun Consorzio, articolato in più misure e graduato nel tempo.

3. L'applicazione del piano, inoltre, è subordinata all'adozione, da parte dei Consorzi interessati, di provvedimenti per la riduzione dei costi di funzionamento, per l'effettivo recupero dei crediti esigibili e per la vendita degli immobili alienabili.

4. Il piano di risanamento è sottoposto al Consiglio regionale per le determinazioni di carattere normativo e finanziario.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 38

Norme di principio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

Articolo 39

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede per il corrente esercizio finanziario con la legge di Bilancio e le risorse assegnate all'Unità Previsionale di Base 1.73.171 dello stato di previsione della Spesa.

2. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte sempre con la corrispondente U.P.B. la cui entità è determinata con la legge di bilancio.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

25 febbraio 2003

Bassolino

Note:

Legge Regionale "Nuove norme in materia di bonifica integrale"

Avvertenza:

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n.10328 del 21 giugno 1996)

Nota all'art. 1

La legge 5 gennaio 1994, n.36 detta: "Disposizioni in materia di risorse idriche ."

La legge 18 maggio 1989, n. 183 detta: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo."

La legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 detta: "Norme in materia di difesa del suolo. Attuazione della L. 18/5/1989, n.183 e successive modificazioni ed integrazioni."

La legge regionale 11 aprile 1985, n. 23 detta: "Norme in materia di bonifica integrale"

Nota all'art. 2

L'art. 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, già citata, è il seguente: "Usi delle acque irrigue e di bonifica.

1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle competenze definite dalla legge, hanno facoltà di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorità, corredata dal progetto di massima delle opere da realizzare, hanno facoltà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'autorità competente esprime entro sessanta giorni la propria determinazione. Il predetto termine è interrotto una sola volta qualora l'amministrazione richieda integrazioni della documentazione allegata alla domanda, decorrendo nuovamente nei limiti di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Trascorso tale termine, la diversa utilizzazione si intende consentita. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantità di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1 sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.

3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto."

La legge 14 febbraio 1992, n. 185 è la seguente: "Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale."

Nota all'art. 3

Gli artt. 1 e 11 della citata legge 183/89, sono i seguenti: "Finalità della legge.

1. La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

2. Per il conseguimento delle finalità perseguite dalla presente legge, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, di loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.

3. Ai fini della presente legge si intende:

a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;

b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine;

c) per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici;

d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi di acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore;

e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente autorità amministrativa.

4. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze: lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano.

5. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nonché principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione."

Art.11: "Enti locali ed altri soggetti.

1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel bacino idrografico partecipano all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dei servizi tecnici nazionali per la difesa del suolo e sono tenuti a collaborare con essi (1).

(1) I servizi tecnici nazionali sono stati soppressi dall'art. 38, d.lg. 30 luglio 1999, n. 300 ed i loro compiti trasferiti all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici."

Gli artt.3 e 16 della citata legge regionale n.8/94 sono i seguenti: "Art. 3 - 1. Per ciascun complesso territoriale, di cui al precedente articolo 2, è istituita una Autorità di bacino regionale.

2. La suddetta Autorità opera in conformità agli obiettivi della Legge 18 maggio 1989, n. 183 ed in particolare, al fine di perseguire l'unitario governo del bacino idrografico, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione, inerenti al bacino idrografico di competenza, aventi per finalità:

a) la conservazione e difesa del suolo da tutti i fattori negativi naturali ed antropici;

b) il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmatici;

c) la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;

d) la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone di interesse naturale, forestale e paesaggistico, ai fini della valorizzazione e qualificazione ambientale.

3. Nel perseguimento delle predette finalità, l'Autorità di bacino regionale ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli Enti locali territoriali e con gli altri Enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel Bacino idrografico."

Art. 16 - 1. La Giunta Regionale della Campania, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, predisporrà un disegno di legge al fine di regolamentare, in conformità con quanto disposto dal primo comma dell'articolo 11 della Legge 18 maggio 1989, n. 183(21), le funzioni e l'organizzazione dei Consorzi di Bonifica.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica la normativa di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183 così come integrata e modificata dalla Legge 7 agosto 1990, n. 253."

L'art. 3 della citata legge n.183/1989 è il seguente:

"Le attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione.

1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'articolo 1 curano in particolare:

a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;

b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;

c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;

e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;

f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;

g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;

h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli effluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;

i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi nonché la polizia delle acque;

l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti;

m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;

n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;

o) la gestione integrata in ambienti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;

p) il riordino del vincolo idrogeologico;

q) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio.

2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di:

a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;

b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi."

L'art.17 della stessa legge detta: "Valore, finalità e contenuti del piano di bacino.

1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell'articolo 81, primo comma, lettera a) del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle (1).

3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 ed, in particolare, contiene:

a) in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;

s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla L. 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla L. 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5, L. 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 1-bis, D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7, L. 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica.

5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.

6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare.

6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati ."

L'art.21 della stessa legge è il seguente: "I programmi di intervento.

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi.

2. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti complessivamente a:

a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;

b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;

c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali."

L'art.10 della citata L.R. n.8/1994 è il seguente: "Modifiche agli articoli 4 e 11 delle LL.RR.3/6/1983 n.21 e 27/4/1990,n.24 recanti norme per le modalità di concessione ed erogazioni dei contributi alle imprese danneggiate dal terremoto di cui all'art.22 della L. 14/5/1981, n.219 e successive modificazioni ed integrazioni."

L'art.31 della citata L. n.183/1989 è il seguente: "Schemi previsionali e programmatici.

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee

fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento (1).

2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:

a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;

b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;

c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonché dell'organica sistemazione;

d) le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;

e) i fabbisogni finanziari.

3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.

4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (2).

5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.

6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno è concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi."

L'art.27 della Legge n.36/1994 è stato già citato.

Nota all'art. 4

La legge 7 agosto 1990, n. 241 è la seguente: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

Nota all'art. 5

Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 maggio, n. 124), che detta: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1)." al comma 6 dell'art.3, così recita: "I consorzi di bonifica e di irrigazione anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della filodepurazione."

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali." all'art.34 così recita: "Accordi di programma.

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del

presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorchè l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto."

Nota all'art. 6

La legge 11 febbraio 1994 n. 109: "Legge quadro in materia di lavori pubblici", all'art.14 così recita: "Programmazione dei lavori pubblici.

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad esso addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, a eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno.

13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 18 novembre 1998, n. 415."

Nota all'art. 9

L'art. 21 della legge n.183/1989 è stato già citato.

L'art. 10 della legge regionale n. 8/1994 è stato già citato.

Nota all'art. 11

L'art. 28 della citata legge 36/1994 è il seguente: "Usi agricoli delle acque.

1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo.

2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge, si proceda alla regolazione delle derivazioni, l'amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle concessioni di

derivazione, assume il relativo provvedimento in conformità alle determinazioni adottate dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera.

4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti è regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.

5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 3."

Nota all'art. 12

Il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 è il seguente: "Nuove norme per la bonifica integrale".

La legge n.991/1952 è la seguente: "Provvedimenti in favore dei territori montani".

Nota all'art.13

L'art.27, comma 3 della L. n.36/1994 è stato già citato.

L'art. 14 della citata legge n.36/1994 è il seguente : "Tariffa del servizio di fognatura e depurazione.

1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.

1-bis. I comuni già provvisti di impianti centralizzati di depurazione funzionanti, che non si trovino in condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone di depurazione e fognatura prioritariamente alla gestione e manutenzione degli impianti medesimi (1).

2. Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti.

3. Al fine della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

4. Per le utenze industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. È fatta salva la possibilità di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

4-bis. Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali è ridotta in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua reflua o già usata. La riduzione si determina applicando alla tariffa un correttivo che tiene conto della quantità di acqua riutilizzata e della quantità delle acque primarie impiegate (2).

(1) Comma aggiunto dall'art. 31, l. 23 dicembre 1998, n. 448.

(2) Comma aggiunto dall'art. 26, d.lg. 11 maggio 1999, n. 152."

La legge regionale n. 14/1997 che detta norme in tema di: "Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della L. 5/1/1994, n.36" all'art. 9 così recita: "Affidamento delle gestioni del servizio idrico integrato - 1. L'Ente di ambito sceglie la forma di gestione fra quelle previste dall'articolo 22, comma 3, lett. b), c) ed e) della legge 8 giugno 1990, n. 142⁽¹⁰⁾, come integrato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498⁽¹¹⁾, ed individua conseguentemente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche sulla base del programma degli interventi di cui al precedente articolo 8, il soggetto gestore del servizio idrico integrato.

2. L'Ente di ambito procede alla stipula con il soggetto gestore del servizio idrico integrato di apposita convenzione con relativo disciplinare, sulla base della convenzione-tipo e del disciplinare-tipo di cui al successivo articolo 13 ed in conformità alle disposizioni dell'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36⁽¹⁾.

3. La gestione del servizio idrico integrato è affidata, di norma, ad un unico soggetto gestore per ATO, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4 e dall'articolo 10, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36⁽¹⁾. In tal senso, al fine di favorire una integrazione delle gestioni attualmente operanti nel sistema della gestione unica, sono ammesse forme coordinate di attività d'impresa.

4. Qualora l'Ente di ambito non adempia ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione, previa diffida, provvede in via sostitutiva per mezzo di un Commissario straordinario nominato dall'Assessore al ramo entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di diffida."

La legge regionale n. 15/2002 è la seguente:" Legge finanziaria regionale per l'anno 2002" e al comma 3 dell'art.31, prevede: "Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, ai sensi della Legge 36/94, all'articolo 14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica per i servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche."

Nota all'art.1

Il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 è stato già citato.

La legge 25 luglio 1952, n.991 detta: "Provvedimenti in favore dei territori montani."

Nota all'art. 35

La legge regionale n. 8/1994 detta: "la Norme in materia di difesa del suolo. Attuazione della L. 18/5/1989, n.183 e successive modificazioni ed integrazioni".

Nota all' art. 37

La legge regionale 11 agosto 2001. n.10, che detta: "Disposizioni di finanza regionale anno 2001", all'art.36 comma 1, lettera b), così recita: "Per far fronte alla grave emergenza in atto nel settore della bonifica integrale è autorizzata la spesa di 15 miliardi per b) l'accertamento della situazione debitoria dei Consorzi di bonifica e la certificazione del relativo ammontare."

Nota all'art. 38

Il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n.215 già è stato citato.